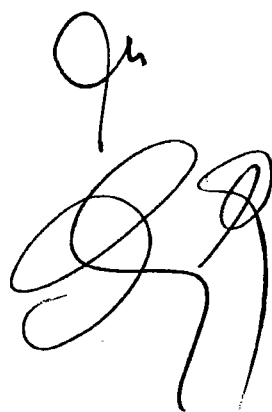


Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016



Accordo sulle modalità e criteri

**per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis
del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016**

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

INDICE

Sezione I – Modalità e criteri per la ripartizione del “«Fondo» relativo agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche” di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 3 - Quantificazione e destinazione del «Fondo»
- Art. 4 - Costituzione e gestione del «Fondo»
- Art. 5 - Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione per progettazione interna ed esterna
- Art. 6 - Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva
- Art. 7 - Criteri di ripartizione del «Fondo» relativo agli atti di pianificazione
- Art. 8 - Disposizioni transitorie

Sezione II – Modalità e criteri per la ripartizione del “«Fondo» relativo agli incentivi per la progettazione e l’innovazione” di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificati dagli artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

- Art. 9 - Oggetto del regolamento
- Art. 10 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 11 - Quantificazione e destinazione del «Fondo»
- Art. 11 - Costituzione e gestione del «Fondo»
- Art. 13 - Destinazione delle risorse
- Art. 14 - Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione
- Art. 15 - Disposizioni transitorie

Sezione III – Modalità e criteri per la ripartizione del “«Fondo» incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

- Art. 16 - Oggetto del regolamento
- Art. 17 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 18 - Quantificazione e destinazione del «Fondo»
- Art. 19 - Costituzione e gestione del «Fondo»
- Art. 20 - Destinazione delle risorse
- Art. 21 - Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione
- Art. 22 - Disposizioni transitorie

Sezione IV – Disposizioni comuni e finali

- Art. 23 - Correlazione con il salario accessorio
- Art. 24 - Spese
- Art. 25 - Penalità
- Art. 26 - Entrata in vigore

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Sezione I – Modalità e criteri per la ripartizione del “«Fondo» relativo agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche” di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. La presente sezione del regolamento disciplina le modalità di riparto del “«Fondo» relativo agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche” (di seguito denominato «Fondo»), da erogare nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblici, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato «Codice»).
2. I criteri per l'erogazione del «Fondo» tengono conto delle responsabilità professionali assunte dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione lavori e del collaudo in corso d'opera, oltre che della collaborazione fornita da altro personale dell'ufficio tecnico comunale competente, cui per legge, statuto, regolamento o altro atto amministrativo sono affidati compiti di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera e atti di pianificazione.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività ed a contenere i costi degli investimenti per le opere pubbliche.
2. Le somme di cui all'articolo 92 del «Codice», sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL del 1° aprile 1999.
3. Gli incentivi di cui al precedente comma sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del «Codice», ad eccezione della lettera e).
4. Gli incentivi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie.
6. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Art. 3

Quantificazione e destinazione del «Fondo»

1. Una percentuale del 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, progettato in tutto o in parte dal personale dell'ufficio tecnico comunale competente, ovvero il 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatta internamente, sono destinati alla costituzione del «Fondo» da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico comunale competente, il Responsabile Unico del Procedimento e i loro collaboratori.
2. Tali risorse sono ridotte allo 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso fino ad 500.000 euro; sono ridotte all'1,6% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro; sono ridotte all'1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro e sono ridotte

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

all'1,4% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.

3. Nel caso in cui non sia attestata da parte del Responsabile del Settore competente una causa di complessità tali risorse sono ridotte nella misura dello 0,3% dell'importo posto a base d'asta; sono ridotte nella misura dello 0,2% nel caso in cui sia attestata da parte del Responsabile del Settore competente la presenza di una causa di complessità e sono ridotte dello 0,1% nel caso in cui sia attestata dal Responsabile del Settore competente la presenza di più cause di complessità.
4. Le cause di complessità sono le seguenti:
 - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
5. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi.

Art. 4

Costituzione e gestione del «Fondo»

1. Il «Fondo» è costituito ogni anno in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi del vigente CCNL di comparto.
2. L'entità del «Fondo» è stabilita, in via presuntiva, all'inizio dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma annuale delle opere pubbliche, nonché dall'importo presunto dovuto per gli atti di pianificazione redatti dall'ufficio tecnico comunale competente. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati è indicato espressamente se la progettazione sarà compiuta dagli uffici comunali o se verranno utilizzati progettisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel «Codice».
3. L'entità effettiva del «Fondo» è determinata dall'importo dei progetti esecutivi delle opere e dei lavori pubblici previsti dal programma annuale.
4. La liquidazione del «Fondo» è effettuata a favore dei soggetti aventi diritto, individuati dal successivo articolo, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, per l'attività di progettazione, e dopo la redazione dello stato finale e alla redazione del collaudo in corso d'opera per quanto riguarda la direzione lavori e i collaudi in corso d'opera, mediante determinazione del Responsabile del Settore competente in materia di lavori pubblici o di pianificazione urbanistica.

Art. 5

Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione per progettazione interna ed esterna

1. Il «Fondo» è ripartito, per ciascun progetto approvato per il quale almeno una delle fasi sotto indicate sia stata svolta direttamente dal personale dell'ufficio tecnico comunale competente, con le seguenti modalità:

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

- | | |
|---|-------|
| a) Responsabile del procedimento | 25 %; |
| b) Collaboratori del responsabile del procedimento | 10 %; |
| c) Solo Progettazione preliminare | 10 %; |
| d) Progettazione preliminare e definitiva | 20 %; |
| e) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | 28 %; |
| f) Sicurezza progettazione | 3 %; |
| g) Sicurezza esecuzione | 3 %; |
| h) Collaudo | 11 %; |
| i) Direzione lavori | 20 %. |
2. Con determinazione del Responsabile del Settore competente in materia di lavori pubblici vengono individuati i soggetti di cui al comma precedente. Qualora più soggetti siano individuati per gli stessi compiti, la quota spettante viene ripartita tra loro in proporzione all'effettiva partecipazione alle diverse fasi del procedimento.
3. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è ridotta del 15%, che viene ripartito in proporzione tra le figure che svolgono le altre attività.
4. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Se le attività svolte sono tutte rientranti nella qualifica funzionale ricoperta i compensi sono ridotti del 10%.
6. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente, ad eccezione di quelli derivanti dallo svolgimento di alcune attività svolte dallo stesso soggetto.
7. I pagamenti sono disposti dal Responsabile del Settore competente una volta che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi.
8. Nel caso in cui la progettazione e la direzione lavori siano affidate a professionisti esterni, secondo le indicazioni del programma delle opere pubbliche approvato dall'Amministrazione, saranno riconosciute e liquidate solo le quote relative alle operazioni eseguite internamente.

Art. 6

Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva

1. Ai sensi dell'articolo 92, c. 6, del «Codice», il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, qualora sia direttamente redatto dall'ufficio tecnico comunale competente, confluisce nel «Fondo» di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. La quota accantonata viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo articolo.
3. Nel Piano degli Obiettivi viene stabilito se e quali atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, saranno redatti dagli uffici comunali, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotto del 70%, confluisce nel «Fondo» di cui al presente regolamento.

Art. 7

Criteri di ripartizione del «Fondo» relativo agli atti di pianificazione

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal Consiglio comunale, con le seguenti modalità:

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

- a) 50 % a chi sottoscrive l'atto di pianificazione;
 - b) 20 % a chi predispone gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se più sono i soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell'apporto quantitativo e qualitativo;
 - c) 20 % a chi redige relazioni tecniche; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);
 - d) 10 % agli altri soggetti che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico.
2. Con il Piano degli Obiettivi o con successive deliberazioni di affidamento delle risorse viene individuato il soggetto che dovrà svolgere l'attività di pianificazione.
 3. Con determinazione del Responsabile del Settore competente in materia di pianificazione urbanistica, sono designati, tenuto conto delle necessità organizzative dell'ufficio, i soggetti che prestano l'attività di collaborazione.
 4. Il «Fondo», per ogni singolo atto di pianificazione, è liquidato agli aventi diritto in misura pari al 30% a seguito dell'adozione e la restante parte del 70% in seguito all'approvazione del piano, con determinazione del Responsabile del Settore competente in materia di pianificazione urbanistica.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui alla presente sezione del regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.Lgs. 163/2006, che saranno erogati secondo la disciplina previgente. Esse si applicano agli incentivi maturati dopo il 1° luglio 2006.

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Sezione II – Modalità e criteri per la ripartizione del “«Fondo» relativo agli incentivi per la progettazione e l'innovazione” di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificati dagli artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

Art. 9

Oggetto del regolamento

1. La presente sezione del regolamento disciplina le modalità di riparto del “«Fondo» relativo agli incentivi per la progettazione e l'innovazione” (di seguito denominato «Fondo») di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificati dagli artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, da erogare nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblici.
2. La presente sezione del regolamento, emanata ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (inseriti dall' art. 13-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), di seguito denominato «Codice», si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale dell'ufficio tecnico comunale competente, cui per legge, statuto, regolamento o altro atto amministrativo sono affidati compiti di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera.
3. I criteri per l'erogazione del «Fondo» tengono conto delle responsabilità professionali assunte dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dagli autori dei progetti, nonché dagli incaricati della direzione lavori e del collaudo in corso d'opera, oltre che della collaborazione fornita da altro personale dell'ufficio tecnico comunale competente, cui per legge, statuto, regolamento o altro atto amministrativo sono affidati compiti di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera.

Art. 10

Finalità ed ambito di applicazione

1. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività ed a contenere i costi degli investimenti per le opere pubbliche.
2. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del «Codice», sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL del 1° aprile 1999.
3. Gli incentivi di cui al precedente comma sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del «Codice», ad eccezione della lettera e).
4. Gli incentivi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, nonché la progettazione di strumenti urbanistici.
6. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
7. Gli incentivi di cui alla presente sezione del regolamento non possono essere corrisposti ai dipendenti dell'Amministrazione comunale con qualifica dirigenziale.

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Art. 11

Quantificazione e destinazione del «Fondo»

1. Una percentuale del 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, progettato in tutto o in parte dal personale dell'ufficio tecnico comunale competente, ovvero il 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatta internamente, sono destinati alla costituzione del «Fondo» da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico comunale competente, il Responsabile Unico del Procedimento e i loro collaboratori.
2. Tali risorse sono ridotte allo 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso fino ad 500.000 euro; sono ridotte all'1,6% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro; sono ridotte all'1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro e sono ridotte all'1,4% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.
3. Nel caso in cui non sia attestata da parte del Responsabile del Settore competente una causa di complessità tali risorse sono ridotte nella misura dello 0,3% dell'importo posto a base d'asta; sono ridotte nella misura dello 0,2% nel caso in cui sia attestata da parte del Responsabile del Settore competente la presenza di una causa di complessità e sono ridotte dello 0,1% nel caso in cui sia attestata dal Responsabile del Settore competente la presenza di più cause di complessità.
4. Le cause di complessità sono le seguenti:
 - e) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - f) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - g) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - h) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
5. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi.

Art. 12

Costituzione e gestione del «Fondo»

1. Il «Fondo» è costituito ogni anno in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi del vigente CCNL di comparto.
2. L'entità del «Fondo» è stabilita, in via presuntiva, all'inizio dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma annuale delle opere pubbliche. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati è indicato espressamente se la progettazione sarà compiuta dagli uffici comunali o se verranno utilizzati progettisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel «Codice».
3. L'entità effettiva del «Fondo» è determinata dall'importo dei progetti esecutivi delle opere e dei lavori pubblici previsti dal programma annuale.
4. La liquidazione del «Fondo» è effettuata a favore dei soggetti aventi diritto, individuati dal successivo articolo,

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

dopo l'approvazione del progetto esecutivo, per l'attività di progettazione, e dopo la redazione dello stato finale e alla redazione del collaudo in corso d'opera per quanto riguarda la direzione lavori e i collaudi in corso d'opera, mediante determinazione del Responsabile del Settore competente in materia di lavori pubblici o di pianificazione urbanistica.

Art. 13

Destinazione delle risorse

1. L'80% del «Fondo» di cui alla presente sezione del regolamento è ripartito tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica.
2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine queste risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del «Fondo» per le risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999.

Art. 14

Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione

1. I compensi di cui alla presente sezione del regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 con provvedimento del Responsabile del Settore competente, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti individuati, anche con compiti di supporto.
2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il Responsabile del Procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
3. Lo stesso Responsabile del Settore competente verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.
4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente ovvero del responsabile del procedimento.

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

5. L'80% del "Fondo" è ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle seguenti.
6. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è ridotta del 15%, che viene ripartito in proporzione tra le figure che svolgono le altre attività.
7. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
8. Se le attività svolte sono tutte rientranti nella qualifica funzionale ricoperta i compensi sono ridotti del 10%.
9. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente, ad eccezione di quelli derivanti dallo svolgimento di alcune attività svolte dallo stesso soggetto.
10. I pagamenti sono disposti dal Responsabile del Settore competente una volta che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi.

Tab. 1 – Percentuali di ripartizione		
A	Responsabile del procedimento	25%
B	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione)	28%
C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori – tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori)	20%
D	Coordinatore per la sicurezza/Duvri (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza)	6%
E	Collaudo Tecnico – Amministrativo Certificato di regolare esecuzione (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e che firmano l'atto di collaudo)	11%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	10%

Tab. 2 – Ripartizione delle percentuali in relazione alla tipologia di incarico affidato		
A	Responsabile del procedimento	25%
	di cui per sola Fase progettuale – procedura di affidamento	7%
	di cui per sola Fase esecutiva	7%
	di cui per sola Validazione	11%
B	Progettista	28%

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

	di cui per sola progettazione preliminare/studio di fattibilità	10%
	di cui per progettazione preliminare e definitiva	20%
	di cui per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	28%
C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure	20%
	Direttore Lavori	17%
	Contabilità e misure	3%
D	Coordinatore per la sicurezza/Duvri	6%
	In fase di progettazione	3%
	In fase di esecuzione	3%
E	Collaudo Tecnico – Amministrativo Certificato di regolare esecuzione	11%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	11%
F.1	Solo personale tecnico	10%
F.1.1	Disegnatori	5%
	Fase progettuale	3%
	Fase esecutiva – direzione lavori – collaudo	2%
F.1.2	Redazione di calcoli e computi metrici estimativi	5%
	Fase progettuale	3%
	Fase esecutiva – direzione lavori – collaudo	2%
F.1.3	Assistenza alle misurazioni e contabilità	2%

Art. 15**Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui alla presente sezione del regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente. Esse si applicano agli incentivi già maturati tra il 19 agosto 2014 ed il 18 aprile 2016.

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Sezione III – Modalità e criteri per la ripartizione del “«Fondo» incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Art. 16

Oggetto del regolamento

1. La presente sezione del regolamento disciplina le modalità di riparto del “«Fondo» incentivi per funzioni tecniche” (di seguito denominato «Fondo») di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, di seguito denominato «Codice».
2. La presente sezione del regolamento, emanata ai sensi dell’art. 113 del «Codice», si applica agli appalti di opere pubbliche, servizi e forniture, da erogare nel limite massimo del 2% dell’importo posto a base di gara di lavori, servizi e forniture.
3. I criteri per l’erogazione del «Fondo» tengono conto delle responsabilità professionali assunte dagli incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, della verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 17

Finalità ed ambito di applicazione

1. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all’incremento della produttività ed a contenere i costi degli investimenti per i lavori, i servizi e le forniture.
2. Le somme di cui all’articolo 113 del «Codice», sono costituite dalla percentuale dell’importo posto a base di gara. Esse sono inserite in uno specifico «Fondo», all’interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL del 1° aprile 1999.
3. Gli incentivi di cui al precedente comma sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
4. Gli incentivi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
5. Restano sempre escluse dall’incentivo le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie.
6. Gli incentivi di cui alla presente sezione del regolamento non possono essere corrisposti ai dipendenti dell’Amministrazione comunale con qualifica dirigenziale.

Art. 18

Quantificazione e destinazione del «Fondo»

1. Una percentuale del 2% dell’importo a base di gara per la realizzazione di opere pubbliche e per gli appalti di servizi e forniture, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, sono destinati alla costituzione del «Fondo» da ripartire tra il personale dell’ufficio comunale competente.

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

2. Tali risorse sono ridotte all'1,7% per le opere e/o i lavori, i servizi e le forniture aventi importo compreso fino ad 500.000 euro; sono ridotte all'1,6% per le opere e/o i lavori, i servizi e le forniture aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro; sono ridotte all'1,5% per le opere e/o i lavori, i servizi e le forniture aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro e sono ridotte all'1,4% per le opere e/o i lavori, i servizi e le forniture aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.
3. Nel caso in cui non sia attestata da parte del Responsabile del Settore competente una causa di complessità tali risorse sono ridotte entro il tetto massimo dello 0,3% con riferimento all'importo posto a base di gara in assenza di cause di complessità.
4. Le cause di complessità sono per le opere pubbliche le seguenti:
 - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
5. Per i servizi le cause di complessità sono le seguenti: settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale, di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.
6. Per le forniture le cause di complessità sono le seguenti: innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale, rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.
7. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati dalla normativa, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal Responsabile del Settore competente.

Art. 19

Costituzione e gestione del «Fondo»

1. Il «Fondo» è costituito ogni anno in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi del vigente CCNL di comparto.
2. L'entità del «Fondo» è stabilita, in via presuntiva, all'inizio dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma annuale delle opere pubbliche, nonché dei servizi e delle forniture. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati è indicato espressamente se la progettazione sarà compiuta dagli uffici comunali o se verranno utilizzati progettisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel «Codice».
3. L'entità effettiva del «Fondo» è determinata dall'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
4. La liquidazione del «Fondo» è effettuata Responsabile del Settore competente a favore dei soggetti aventi diritto, individuati dal successivo articolo, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Art. 20

Destinazione delle risorse

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

1. L'80% del «Fondo» di cui alla presente sezione del regolamento è ripartito con le regole tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica e/o all'appalto di servizi e di forniture, ivi compreso il personale della centrale unica di committenza.
2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonché alla attivazione di tirocini formative e di orientamento ed al finanziamento di dottorati di ricerca nelle materie relative ai contratti pubblici. A tal fine queste risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del «Fondo» per le risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999.

Art. 21

Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione

1. I compensi di cui alla presente sezione del regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui alla presente sezione del regolamento con provvedimento del Responsabile del Settore competente, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti individuati, anche con compiti di supporto.
2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
3. Lo stesso Responsabile del Settore competente verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dalla presente sezione del regolamento.
4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:
 - a) Programmazione della spesa per investimenti;
 - b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - c) Responsabile Unico del Procedimento;
 - d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
 - e) Collaudo statico;
 - f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
 - g) Centrale unica di committenza.
5. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:
 - a) Programmazione della spesa per investimenti;
 - b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - c) Responsabile Unico del Procedimento;
 - d) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
 - e) Verifica di conformità finale;
 - f) Centrale unica di committenza.
6. L'80% del «Fondo» è ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle allegate al presente articolo.

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

7. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è ridotta del 15%, che viene ripartito in proporzione tra le figure che svolgono le altre attività.
8. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
9. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
10. Se le attività svolte sono tutte rientranti nella qualifica funzionale ricoperta i compensi sono ridotti del 10%.
11. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente, ad eccezione di quelli derivanti dallo svolgimento di alcune attività siano svolte dallo stesso soggetto.
12. I pagamenti sono disposti dal Responsabile del Settore competente una volta che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi.

OPERE E LAVORI

Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	8
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	12
Responsabile Unico del Procedimento	34
Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione	14
Collaudo statico	6
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	6
Centrale unica di committenza	20

FORNITURE E SERVIZI

Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	8
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	16
Responsabile Unico del Procedimento	34
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	13
Verifica di conformità finale	9
Centrale unica di committenza	20

Art. 22**Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui alla presente sezione del regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data del 19 aprile 2016.

Accordo sulle modalità e criteri

per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006, artt. 13 e 13-bis del D.L. 90/2014 ed art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Sezione IV - Disposizioni comuni e finali

Art. 23

Correlazione con il salario accessorio

1. La retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la produttività, giusta previsione della contrattazione decentrate, sono ridotte nella misura prevista di seguito:
 - a) Compenso professionale da 3.001 a 15.000 euro: riduzione della retribuzione di risultato/produttività del 20%;
 - b) Compenso professionale oltre 15.000 euro: riduzione della retribuzione di risultato/produttività del 50%.

Art. 24

Spese

1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese derivanti dalla progettazione oltre che dall'uso delle attrezzature d'ufficio.
2. L'Amministrazione comunale provvede alla copertura dei rischi di natura professionale.

Art. 25

Penalità

1. L'incarico per ogni progettazione deve prevedere la riduzione del compenso stabilito per ritardi o per inadempienze dovute a responsabilità del progettista e/o del responsabile del procedimento. L'entità della penale sarà definita, di volta in volta, nella deliberazione di incarico.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo alla predetta pubblicazione.